



*Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani*

---

*Circolare n° 37 RG*

*Roma, 20 maggio 2021*

*ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI  
LORO SEDI*

*OGGETTO: Formazione professionale in presenza – riapertura dal prossimo 1° luglio.*

Facendo seguito alla circolare n. 12 del 21 gennaio scorso, il miglioramento della situazione sanitaria ha spinto il governo a ripristinare la possibilità di svolgere le attività formative in presenza, con l'art. 10 del D.l. 18 maggio 2021 n. 65, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La norma recita testualmente “ 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”.

Nel frattempo, lo scorso 6 aprile è stato siglato il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna la precedente versione del 24 aprile 2020.

L'ultima stesura non contiene però le parole “il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione”.

Il testo soppresso consentiva ai lavoratori di proseguire nello svolgimento delle funzioni già attribuite in materia di sicurezza aziendale anche in mancanza del corso di aggiornamento, ove necessario; non permetteva invece di attribuire nuove funzioni in assenza di formazione abilitante.

L'art. 103, comma 2, del D.l. n. 18/2020, poi convertito, proroga al 90° giorno dalla cessazione dello stato di emergenza la validità di “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati”, compresi quelli necessari per tali mansioni.

Il Ministero del lavoro, nelle risposte alle domande più frequenti (FAQ) pubblicate sul relativo portale (vedasi allegato), riporta pareri diversi: la prima risposta concorda con le previsioni dell'ultimo Protocollo, mentre la terza sembra ispirata al dettato dell'art. 103 del D.l. 18/2020.

Considerata la delicatezza della questione e la competenza regionale in materia di formazione, si consiglia di prendere contatto con le rispettive amministrazioni, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del lavoro.

*Cordiali saluti*

AREA TECNICA  
(Dott. Roberto Guidotti)

*N.B: si allega estratto delle FAQ visibili sul portale ministeriale al 19/05/2021*